

## **Parere n. 96 del 8.11.2007**

**PREC446/07**

Oggetto: istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo n. 163/2006 presentata dalla A.V.S. sas di Fiore Massimo - fornitura di n. 4 autoambulanze medicalizzate di soccorso di tipo "A" occorrenti all'Azienda A.S.L. n. 5 di Oristano. S.A. Azienda Sanitaria Locale n. 5 di Oristano.

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'Ufficio Affari Giuridici

#### *Considerato in fatto*

In data 27 settembre 2007 è pervenuta all'Autorità l'istanza di parere indicata in oggetto con la quale la A.V.S. sas di Fiore Massimo contesta alcune previsioni del Capitolato tecnico che ritiene illegittime nell'ambito dell'affidamento della fornitura 4 autoambulanze medicalizzate di soccorso di tipo "A", da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

L'istante lamenta, in particolare, che il capitolato tecnico contenga previsioni in ordine alle caratteristiche tecniche operative che si pongono in violazione con l'art. 68 del D.Lgs.163/2006. L'istante segnala, inoltre, che nel Capitolato tecnico non vi sono riferimenti alla normativa europea riguardante la fabbricazione di ambulanze predisposta dagli Organismi Europei di Unificazione UNI EN 1789/2005.

A riscontro della richiesta di informazioni effettuata dall'Autorità nell'istruttoria procedimentale, la Stazione appaltante ha replicato che le specifiche tecniche sono state accompagnate, dove necessario, dall'espressione "o equivalente" in accordo a quanto disposto dall'art. 68, comma 13, ultimo periodo, D.Lgs. 163/2006. Inoltre la normativa UNI EN 1789UNI, secondo quanto riferito dalla Azienda Sanitaria Locale n. 5, è ampiamente richiamata nella descrizione degli allestimenti e delle dotazioni medicali. Infine è stato fatto presente dalla stazione appaltante che l'istante non ha presentato alcuna richiesta di chiarimenti in ordine alla documentazione di gara.

All'audizione dell'8 novembre non hanno partecipato né la stazione appaltante, né l'impresa istante.

#### *Ritenuto in diritto*

La presente istanza riguarda il presunto eccepito contrasto con l'art. 68, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 di alcune previsioni del capitolato d'oneri relative alle specifiche tecniche in ordine ai tipi ed alle produzioni specifiche.

L'art. 68, comma 13, del D.Lgs. 163/2006 dispone che le specifiche tecniche non possono

menzionare una fabbricazione o provenienza determinata o un procedimento particolare, né far riferimento ad un marchio, ad un brevetto o ad un'origine o produzione specifica, a meno di non essere giustificate dall'oggetto dell'appalto. La menzione o i riferimenti sono autorizzati, in via eccezionale, in conformità all'orientamento sia del giudice comunitario, che nazionale, nel caso in cui una descrizione sufficientemente precisa e intelligibile dell'oggetto dell'appalto non sia possibile, a condizione che siano accompagnati dall'espressione "o equivalente".

Dalla verifica della documentazione prodotta, il Capitolato tecnico non risulta contenere indicazione di marchi o produzioni specifiche e, in ogni caso, contiene l'espressione "o equivalente" in accordo con quanto disposto dalla sopramenzionata normativa.

Tutto quanto sopra evidenziato,

### **Il Consiglio**

Ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che:

- il Capitolato tecnico sia conforme a quanto previsto dall'art. 68 del D.Lgs. 163/2006.

IL CONSIGLIERE RELATORE

Giuseppe Brienza

IL PRESIDENTE

Luigi Giampaolino

Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 23 novembre 2007